



Oggetto: **Programmazione finanziaria 2019-2021.**

Verifica ex art. 153, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 .

1. Elementi principali

Il sistema della programmazione finanziaria 2019 - 2021 è stato impostato sulla base di:

A) azioni preliminari

- verifica delle condizioni e della consistenza di entrate iscrivibili nei titoli del Bilancio (sia parte corrente che in conto capitale, con riferimento alle previsioni definite nel programma triennale delle opere pubbliche);
- quantificazione delle risorse prevedibili per il finanziamento degli interventi del bilancio, dando atto che non vi sono partite straordinarie da accertare e considerati gli ulteriori correttivi imposti dalle disposizioni normative entrate in vigore.
- valutazione dei vincoli posti in tema di patto di stabilità dalla normativa vigente, a garanzia del raggiungimento dell'obiettivo assegnato.

B) azioni effettuate per la formazione del bilancio di previsione:

- nessuna sostanziale modifica nel livello di programmazione dei servizi;
- mantenimento del livello di imposizione fiscale locale e avvio delle azioni di verifica e recupero delle somme non riscosse;
- conferma del sistema impositivo dei tributi locali;
- non rilevanti interventi sugli elementi determinativi delle tariffe e confermate nelle aliquote in vigore;
- progettazione azioni di stabilizzazione dei flussi di entrata corrente anche in funzione della gestione del bilancio di cassa;
- determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto del principio normativo;
- non ricorso a nuovo indebitamento;
- nessuno stanziamento per ammortamento finanziario;

2. Trasferimenti

I trasferimenti statali sono stati iscritti calcolando le ipotetiche assegnazioni secondo le disposizioni di legge e le informazioni acquisite a mezzo del sito internet del Ministero dell'Interno.

I trasferimenti da parte della Regione sono stati stanziati come da comunicazione degli uffici interessati.

3. Gestione di Cassa

La programmazione di cassa è adeguata all'andamento del triennio precedente.

E' stata prevista la possibilità dell'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nell'esercizio 2019, nei limiti di legge.

4 Costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

In contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste e accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La determinazione del FCDE tiene conto della gestione delle entrate del 2019 e delle azioni di recupero intraprese dagli uffici con riferimento anche agli esercizi precedenti. Nella sua costituzione sono state applicate le percentuali di accantonamento, come da documentazione finanziaria.

5. costituzione del fondo di riserva di cassa

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo; è stato costituito per un importo di € 13.000,00 (0,67%).

6. Considerazioni conclusive

In riferimento alle operazioni di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione è opportuno rilevare quanto segue:

- per quanto riguarda le spese, le previsioni sono state determinate in misura corrispondente al fabbisogno valutato dai responsabili dei servizi;
- le previsioni di entrata e spesa iscritte in bilancio consentono il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilità interno secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- la programmazione rispetta l'equilibrio economico-finanziario.

Tutto ciò premesso

ai sensi del comma 4 dell'articolo 153 del D.Lgs. 267/2000 si attesta la veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa.

Bagnoli di Sopra, 06 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Michelangelo Osti

